

MARICA DALMONEGO  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Spett.le

**COMUNE DI CAVEDINE**

Via XXV Aprile n. 26  
38073 – Cavedine (TN)

Inviato a mezzo pec: comune@pec.comune.cavedine.tn.it

*Oggetto: riesame della documentazione relativa al debito fuori bilancio riconosciuto con delibera del Consiglio Comunale n. 8 d.d 12.02.2018*

Premesso che:

- in data 22 gennaio 2018 veniva richiesto al sottoscritto Revisore un parere in relazione al riconoscimento di un debito fuori bilancio, producendo in allegato i documenti così denominati:

- o Proposta di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio
- o Preventivo rendiconto Aldebra
- o Prospetto spese Aldebra

- in data 05 febbraio 2018 la sottoscritta ha emesso parere positivo all'approvazione del debito oggetto di riconoscimento

- in seguito all'opposizione presentata dal Gruppo Consiliare di Minoranza in data 26 febbraio 2018 sono emersi ulteriori documenti relativi al sopracitato debito.

La sottoscritta Marica Dalmonego, Revisore di codesto spettabile Ente ai sensi dell'art. 35 della L.R. 1/1993, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2016, ha riesaminato il caso alla luce dei nuovi elementi emersi, pervenendo alle conclusioni di seguito espresse.



In via preliminare preme evidenziare che il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3, del TUEL.

Con riferimento ai requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'Interno, con circolare del 20.09.1993 n. FL 21/1993, ha indicato i seguenti caratteri:

- Certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di fare;
- Liquidità, nel senso che l'importo del debito sia determinato o determinabile, nonché sia individuato il soggetto debitore;
- Esigibilità, il pagamento del debito non deve essere dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Nel caso di specie, dall'analisi dell'ulteriore documentazione di cui la sottoscritta è venuta a conoscenza ed in possesso solo in seguito all'opposizione presentata da parte del Gruppo Consigliare di Minoranza, risulta ora evidente che per l'anno 2017 nessun contratto di manutenzione era stato sottoscritto dall'Ente con la società Aldebra S.p.a. (si veda in particolare il documento acquisito al protocollo comunale n. 9731 del 25.10.2017).

Preme ricordare in questa sede che i contratti tra privati e pubbliche amministrazioni devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, così come previsto dalla legge e dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr Cass. SU n. 6827/10: "I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta *"ad substantiam"* e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali" e Cass. N. 20033/16: "I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche *"iure privatorum"*, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi



MARICA DALMONEGO

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi").

Ciò risulta confermato anche nel caso in cui l'amministrazione, anche in assenza di un valido contratto, abbia pur sempre avuto un vantaggio dall'utilizzazione dei beni e dei servizi ricevuti, traendone un arricchimento. La Suprema Corte infatti, con sentenza n. 80 del 04.01.2017, ha precisato che l'assenza di qualsiasi vincolo contrattuale e di una previsione di spesa rende la prestazione comunque resa dal fornitore assolutamente avulsa dal paradigma sopra evidenziato, e non può in alcun modo, essendo prevista la responsabilità del funzionario o dell'amministratore che la consentì, rendere predicabile l'esperimento dell'azione di indebito arricchimento nei confronti del Comune.

In altra recente sentenza (Cass. N. 3844 del 14.02.2017) i giudici, confermando che il riconoscimento di un debito fuori bilancio costituisce un procedimento discrezionale, accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano per l'ente stesso nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ribadiscono che gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti con specifica obbligazione, ancorchè sprovvista di copertura contabile, possono essere riconosciuti dal Consiglio Comunale, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam", né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento.

Pertanto, accertata la nullità del contratto in oggetto, per non essere stato redatto in forma scritta, deve ritenersi insussistente il debito dell'Ente nei confronti della società Aldebra S.p.a., determinando quindi l'impossibilità di riconoscimento dello stesso quale "debito fuori bilancio".

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto revisore, alla luce delle nuove informazioni acquisite – dirimenti rispetto alla formulazione del parere in merito alla riconoscibilità di un debito fuori bilancio - e delle valutazioni sopra esposte, ritiene necessario modificare il giudizio espresso in data 05.02.2018, e pertanto

**esprime parere negativo**



MARICA DALMONEGO

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

in merito alla riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2018; invita nel contempo il Consiglio stesso a prenderne atto nel corso della prossima seduta, assumendo i provvedimenti ritenuti necessari.

Trento, 26 aprile 2018

Il Revisore

dott. Marica Dalmonego

